

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

per i sigg.ri Battista Giovanni, D'Agnelli Nicola Maria Antonio, D'Alterio Eugenia, Deidda Elisabetta, Dicuonzo Luigia, Ferbri Elena, Fusaro Giuseppe, Granatiero Giuseppa, Guidara Giancarlo, Lombardi Matteo, Nucara Giuseppina, Palumbo Pietro, Perdonò Sergio, Piemontese Maria Raffaella, Romantini Silvia Maria Letizia, Rubino Maria Luisa;
rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Orazio Scarcella (C.F.: SCRLSR67R27L328U), con studio legale in Trani (BT) alla via Mario Pagano n. 228 presso il quale eleggono domicilio, in virtù di procura in calce al presente atto; il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste dalla legge ai seguenti recapiti: telefax 0883/485595, p.e.c.: alessioorazio.scarcella@pec.ordineavvocatitrani.it.

c o n t r o

- il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in persona del Capo del Dipartimento pro-tempore;
- il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro-tempore;
- la Direzione Generale del Personale della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in persona del Direttore dell'Ufficio pro-tempore;

per il riconoscimento del diritto

a non subire la decurtazione dell'indennità penitenziaria in caso di assenza per malattia

FATTO E DIRITTO

Gli istanti sono tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, facenti parte dei ruoli civili, a tutti è stata indebitamente applicata la decurtazione dell'indennità penitenziaria in

caso di assenza per malattia.

Va precisato che l'indennità penitenziaria fu istituita nel 1970 con la legge 1054 e, successivamente modificata con le leggi 155/75, 65/83, 436/87 e 321/91;

Sta di fatto che di tale indennità se ne è occupata l'ARAN in relazione all'applicabilità al personale dei ruoli civili con riguardo al D.L. 112/08, ritenendo che nei confronti di tali dipendenti sia disapplicabile l'art. 71 a fronte dell'interpretazione autentica dell'art. 34 del CCNL comparto Ministeri del 1995.

Inopinatamente, *re melius perpensa*, lo stesso ARAN, con interpretazione contrapposta, ha precisato che tale indennità rientrerebbe in quelle accessorie e, pertanto, soggetta a decurtazione.

La stessa Amministrazione, dopo l'entrata in vigore del d.l. 112/2008 ha confermato le caratteristiche dell'indennità come trattamento fisso e continuativo con disapplicazione della decurtazione.

Orbene, con circolare del 20/07/2015, recependo il parere dell'ARAN, il DAP ha disposto la revoca delle disposizioni fondate sul precedente parere dell'Aran del 1995 e comunicato alle Direzioni di procedere all'applicazione della decurtazione prevista dal D.L. 112/2008; di guisa si è proceduto alla decurtazione per i periodi di malattia sino al decimo giorno.

Inoltre, con successiva circolare del 29/02/2016 lo stesso DAP chiedeva alle Direzioni un monitoraggio di tutte le assenze per malattia dal luglio 2018 al luglio 2015 con successiva richiesta di restituzione delle somme percepite in tale periodo.

Tale decurtazione, peraltro con efficaci retroattiva, appare assolutamente illegittima e se ne chiede l'annullamento e/o revoca in autotutela.

Difatti, l'ARAN, ha mutato il proprio precedente orientamento senza giustificazione alcuna e senza che sia intervenuto alcun mutamento sia di fatto che di diritto che potesse in qualche maniera essere meritevole di rivalutazione.

Gi odierni provvedimenti di richiesta delle somme percepite ed il mancato riconoscimento della indennità in parola sono censurabili sotto molteplici aspetti.

In primo luogo la irretroattività delle disposizioni relative alla corresponsione di somme ai dipendenti rende totalmente illegittima la richiesta di restituzione per gli anni precedenti.

Inoltre tali provvedimenti risulterebbero affetti da violazione di legge, in particolare 'art. 2 della l. 63/83, così come modificata dal d.l. 356/87 convertito in kl. 430/87.

Ma finanche contrari ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 3 e 36.

Non può mancarsi di sottolineare l'eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, soprattutto, sotto l'aspetto della disparità di trattamento, in relazione al noto principio secondo cui vi è totale equiparazione tra indennità del personale che presta servizio sia nei ruoli penitenziari che nei ruoli civili.

Per tali motivi, con espressa riserva di proporre gravame avverso i predetti provvedimenti lesivi, si chiede l'immediata revisione della disposizione con revoca o annullamento in autotutela.

Per tutto quanto sopra esposto si

SIGNIFICA E DIFFIDA

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in persona del Capo del

Dipartimento pro-tempore; il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro-tempore; la Direzione Generale del Personale della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in persona del Direttore dell'Ufficio pro-tempore, ciascuno per le proprie competenze, ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti al fine di, previa valutazione di tutti gli elementi, riesaminare l'adozione dei provvedimenti sia di richiesat delle somme percepite che di inapplicabilità dell'indennità di malattia al personale in servizio nei ruoli civili, con preavvertimento che qualora decorrano giorni trenta dalla ricezione della presente diffida senza che vi sia stato alcun riscontro motivato mi vedrò costretto a valutare tutte le azioni in tutte le sedi opportune e con espressa riserva di agire anche nei confronti di quanti risulteranno personalmente responsabili degli anzidetti comportamenti commissivi ed omissivi.

Trani, data di spedizione.

Avv. Alessio Orazio Scarcella